

REGOLAMENTO

NORME PER LA SISTEMAZIONE PROVVISORIA IN CASO DI EMERGENZA ABITATIVA

Premessa - DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio il nucleo familiare.

Sono considerati in condizione di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni qui disciplinate, se in possesso dei requisiti stabiliti nei successivi articoli, i nuclei familiari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
- provvedimento di sfratto esecutivo per morosità. Si precisa che, di norma lo sfratto esecutivo per morosità non è considerato condizione di emergenza abitativa salvo i casi che, in deroga alla regola generale, siano casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica, con esclusione di sfratti plurimi consecutivi;
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale; sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabilità dell'alloggio occupato;
- pubbliche calamità;
- altre gravi cause sociali accertate e attestate dai Servizi Sociali.

I Servizi Sociali possono segnalare nuclei familiari che hanno in carico, per i quali la risorsa "casa temporanea", collegata ad altri interventi sociali mirati, è determinante per il reinserimento sociale ed il recupero dell'autonomia.

Art. 1 - SISTEMAZIONI PROVVISORIE

Il Comune, all'occorrere di situazioni di emergenza abitativa, può procedere a sistemazione provvisoria mediante:

- 1) Sistemazione in alloggi di proprietà del Comune o dallo stesso detenuti in locazione, a tale scopo appositamente destinati e denominati "alloggi di soccorso", o in alloggi di proprietà dell'ATER per i quali il Comune abbia stipulato apposita convenzione. Tale sistemazione avviene in deroga ai requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n° 10/96. La durata massima della sistemazione è prevista in mesi sei.

Il Comune, sulla base del provvedimento di sistemazione, provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio. L'autorizzazione all'utilizzo dell'alloggio sarà regolata dalle norme previste dalla L.R. 10/96 per quanto applicabili.

Al termine del periodo l'alloggio dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato trovato, pena l'applicazione di oneri dovuti per il ripristino delle normali condizioni. Qualora l'alloggio non venga restituito spontaneamente saranno attivate le consuete procedure di recupero dell'alloggio.

- 2) Sistemazione in strutture, fino ad un massimo di giorni 45 quali: alberghi, pensioni o affitta camere.

- 3) Sistemazione in alloggi di proprietà del Comune destinati alla “coabitazione”. La durata di tale sistemazione è per un massimo di mesi sei.

Art. 2 – REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO ALLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA

Per l’accesso alla sistemazione provvisoria i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti nel Comune di SANTA MARIA DI SALA da almeno 2 anni;
- 2) trovarsi in condizione di grave disagio abitativo come meglio definito in premessa;
- 3) avere i requisiti per beneficiare dell’assistenza economica così come previsti al vigente Regolamento Comunale che disciplina tale materia;
- 4) non avere rete familiare o documentare di non poter essere ospitati dai civilmente obbligati ed aver esperito le procedure necessarie per la corresponsione degli alimenti;

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata al Protocollo del Comune e indirizzata al Servizio Sociale, allegando la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti, che saranno, tutti, verificati d’ufficio.

Art. 4 – PROCEDURA PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA

Tutti gli interventi di sistemazione provvisoria vengono proposti sulla base di un progetto individualizzato redatto dall’Assistente Sociale competente.

La sistemazione provvisoria sarà disposta con apposito provvedimento (ordinanza o determinazione dirigenziale) in base alle risorse alloggiative o economiche disponibili.

Qualora vi siano più casi segnalati, il Servizio Sociale provvederà a formulare un elenco dei nuclei più bisognosi in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) genitore solo con figli minori;
- b) famiglia con componenti disabili;
- c) assenza di reddito;
- d) gravi problemi di salute accertata o in fase di accertamento.

Art. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono considerati motivi di esclusione dal presente intervento:

- 1) l’aver presentato richiesta e riscosso il beneficio previsto dalla normativa regionale di cui alla Legge 431/98 (contributi regionali a sostegno del pagamento dell’affitto) e/o contributi comunali (che hanno reso il reddito familiare superiore o uguale al minimo vitale così come previsto dal vigente regolamento comunale in materia di assistenza) nei 12 mesi antecedenti all’atto di precetto;
- 2) l’essere stati dichiarati decaduti da una eventuale precedente assegnazione di alloggio di E.R.P.;
- 3) l’aver riportato più sfratti esecutivi consecutivi per morosità.